

ALLEGATO

Rep N.

Racc N.

STATUTO

Titolo I

Norme generali

Art. 1. *Denominazione.* – È costituita l'associazione denominata "**MICRO.BI. Economia civile e prevenzione dell'usura. Ente filantropico del terzo settore**".

L'associazione è un Ente filantropico del terzo settore.

Art. 2. *Sede.* – L'associazione ha sede legale in Bisceglie (BT), alla piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 12, e può stabilire altre sedi in Italia ed all'estero.

Ha inoltre sede operativa in Bisceglie alla via Mauro Terlizzi n. 24.

La modifica della sede legale o della sede operativa può essere decisa dall'Assemblea, senza necessità di modificare il presente Statuto.

Art. 3. *Scopi ideali.* – L'associazione è un Ente del terzo settore e afferma il valore e la funzione sociale dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono, quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 4, in forma di azione volontaria.

Essa persegue, in particolare, gli ideali, i principi ed i valori di dignità della persona umana, lavoro, libertà, eguaglianza, pace e giustizia, ritenendo che la loro affermazione sia prioritariamente necessaria nell'Italia meridionale.

L'associazione, in particolare, promuove l'economia civile, la finanza etica e la prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza e informazione.

Art. 4. *Oggetto delle attività sociali.* – L'associazione svolge, senza scopo di lucro, l'attività di interesse generale di beneficenza ed erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Tale attività si svolge, in particolare, nel rispetto dei seguenti principi (ai sensi dell'art. 38, co. 2 D.

Lgs. 117/2017) e secondo le seguenti modalità:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio e di bilancio familiare, ai sensi dell'art. 111 D. Lgs. n. 385/1993;
- prestazione di servizi di consulenza e tutoraggio in materia di finanza agevolata in favore di soggetti meritevoli che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale;
- previa iscrizione nell'elenco delle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, prestazione di garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari, al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nel presente statuto, incontrano difficoltà di accesso al credito;
- prestazione di finanziamenti, finalizzati a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 176/2014;
- prestazione di contributi a fondo perduto finalizzati a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale;

L'associazione svolge inoltre, senza scopo di lucro, le seguenti ulteriori attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. n. 53/2003 (e successive modificazioni), nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' articolo 5 D. Lgs n. 117/2017;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
- attività commerciali, produttive, educative, informative e promozionali a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, di cui all'articolo 27 L. n. 53/2003, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, L. n. 244/2007;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- qualsiasi attività funzionale alle precedenti.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate in precedenza, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Tali ulteriori attività devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CTS.

L'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie, spontanee, libere e gratuite dei propri aderenti per il perseguimento dei fini sociali.

Art. 5. *Criteri specifici di meritevolezza.* – Al fine di poter raggiungere al meglio gli scopi dell'associazione, i fruitori delle sue attività (con particolare riferimento alla prestazione di garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nel presente statuto, incontrano difficoltà di accesso al credito) saranno scelti, in via prioritaria, sulla scorta di un'attenta valutazione della situazione socioeconomica e dell'effettivo stato di bisogno del richiedente aiuto, nonché della serietà delle cause che hanno condotto o possono condurre all'indebitamento connesso allo stato di bisogno.

La garanzia è deliberata collegialmente dalla Commissione tecnica, in base ai suddetti criteri specifici di meritevolezza, che potranno essere ulteriormente specificati con delibera approvata dalla stessa Commissione tecnica¹.

Art. 6. *Durata.* – La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 7. *Segni distintivi.* – L'emblema dell'associazione è il seguente, ma può essere modificato con delibera dell'assemblea, senza necessità di modifica statutaria:

MICRO.BI

Economia civile e prevenzione dell'usura
Ente filantropico del terzo settore

L'associazione usa, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".

Titolo II

Aderenti e assemblea

Art. 8. *Aderenti.*

¹ Cfr. art. 3, co. 2, lett. b), DPR 315/1997.

Aderiscono all'associazione i soggetti che abbiano versato la quota di adesione e che vengano ammessi, previa loro richiesta, con delibera del Consiglio di gestione.

Non possono essere ammesse all'associazione le persone condannate, anche solo in primo grado, in un processo penale relativo a fatti puniti come delitti.

L'ente aderente è rappresentato presso l'associazione da una persona fisica delegata allo scopo.

Art. 9. *Esclusione.*

Il Consiglio di gestione può deliberare l'esclusione dell'aderente che non abbia rispettato gli impegni e le regole fissate dall'atto costitutivo e dallo statuto.

L'aderente escluso può impugnare la deliberazione del Consiglio, entro 30 giorni, dinanzi al Collegio di garanzia, che delibera definitivamente sull'impugnazione.

Art. 10. *Recesso e rimborso.* – E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita dell'associazione.

L'aderente può recedere dall'associazione in qualsiasi momento, senza diritto alla ripetizione delle somme versate a titolo di sottoscrizione.

Art. 11. *Diritti e doveri degli aderenti.* – Ciascun aderente ha il diritto di ricevere adeguate informazioni sulle attività dell'associazione dal Consiglio di gestione.

Il diritto di partecipare e di votare nell'assemblea dell'associazione è attribuito a tutti gli aderenti; essi hanno diritto ad un voto ciascuno in seno all'assemblea.

Art. 12. *Assemblea.* – L'Assemblea dell'associazione è composta da tutti gli aderenti.

Essa è convocata dal presidente mediante comunicazione indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, da inviarsi a ciascun aderente almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, attraverso messaggio di posta elettronica da inviare all'indirizzo indicato al momento dell'adesione.

L'Assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli aderenti.

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti gli aderenti che abbiano versato la propria sottoscrizione nel trentesimo giorno precedente quello fissato per l'adunanza.

L'aderente può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega; non è consentito rappresentare in seno all'Assemblea più di 3 aderenti.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Il presidente constata il diritto dei presenti ad intervenire e la sussistenza del numero legale.

Delle riunioni dell'assemblea viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 13. *Funzioni dell'Assemblea.* – L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto.

L'Assemblea delibera:

1. sugli orientamenti generali dell'associazione;
2. sulle modifiche del presente Statuto;
3. sull'approvazione di un eventuale regolamento interno e sulle relative modifiche;
4. sull'approvazione del rendiconto consuntivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione;
5. sull'elezione dei componenti del Consiglio di gestione;
6. sull'elezione del Collegio di garanzia;
7. sull'istituzione della Commissione tecnica e sulla regolamentazione della sua attività;
8. sull'ammontare delle sottoscrizioni degli aderenti;
9. sul trasferimento della sede;
10. sull'estinzione dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
11. su quanto altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se ricevono la maggioranza dei voti validi espressi, qualunque sia il numero delle persone intervenute.

Titolo III

Rappresentanza e gestione

Art. 14. *Rappresentanza.* – Il potere di rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale spettano al Segretario generale.

Art. 15. *Gestione.* – Il potere di gestione dell'associazione, consistente nel potere di deliberare su tutti gli atti che per legge o per statuto non sono espressamente riservati alla competenza dell'assemblea, spetta al Consiglio di gestione.

Art. 16. *Consiglio di gestione.* – Il consiglio di gestione è composto da cinque componenti.

I componenti del Consiglio di gestione sono eletti dall'assemblea; risultano eletti i candidati più votati, in misura corrispondente al numero dei consiglieri da eleggere.



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature: Vincenzo Jerser

Handwritten signature: Antonio...

Tutti gli aderenti possono essere eletti membri del Consiglio di gestione; essi restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Non possono far parte del Consiglio di gestione le persone che, nei 36 mesi precedenti all'elezione, abbiano ricoperto cariche di responsabilità all'interno di partiti e movimenti politici o cariche politiche; i consiglieri in carica che assumano tali qualità decadono immediatamente dalla carica. Tale divieto si estende anche ai componenti del Collegio di garanzia e della Commissione tecnica. Il Consiglio di gestione è validamente costituito qualunque sia il numero dei partecipanti alla riunione. Tale regola si estende anche ai componenti del Collegio di garanzia e della Commissione tecnica.

Il consigliere che si trovi nella reiterata impossibilità di partecipare alle riunioni del consiglio ha l'obbligo di riferirne al presidente, per i provvedimenti opportuni.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se ricevono la maggioranza dei voti validi espressi. In caso di parità prevale il voto del Segretario generale.

Il consiglio di gestione è convocato dal Segretario generale, mediante comunicazione indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, da inviarsi a ciascun consigliere almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, attraverso messaggio di posta elettronica.

Il Consiglio di gestione deve essere convocato dal Segretario generale almeno una volta l'anno per redigere il rendiconto consuntivo.

Delle riunioni del consiglio viene redatto verbale firmato dal Segretario generale e dal segretario verbalizzante.

Art. 17. *Tesoriere*. - Il tesoriere è nominato dal Segretario generale tra i componenti del Consiglio di gestione. Rimane in carica per tre anni e può essere nuovamente nominato.

Il tesoriere detiene i beni rispetto ai quali l'associazione sia titolare di qualsiasi diritto.

Art. 18. *Presidente*. - Il presidente dell'associazione è eletto dal Collegio di garanzia al suo interno; rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Convoca e presiede l'Assemblea dell'associazione.

Art. 19. *Segretario generale*. - Il segretario generale è il rappresentante legale dell'associazione.

Ha funzioni operative e cura, in particolare, gli adempimenti delle diverse incombenze connesse all'attività dell'associazione.

Art. 20. *Collegio di garanzia.* – Il Collegio di garanzia è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea con le stesse modalità stabilite per l'elezione dei componenti del Consiglio di gestione.

I componenti del Collegio restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente, ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

Le sedute del Collegio sono valide, qualunque sia il numero dei componenti intervenuti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Collegio svolge funzioni di controllo e di vigilanza sulle attività del Consiglio di gestione, di garanzia e di tutela dei diritti degli aderenti.

I componenti del Collegio di garanzia non possono far parte del Consiglio di gestione e della Commissione tecnica.

Art. 21. *Commissione tecnica.* – La Commissione tecnica ha il compito svolgere tutte le attività di valutazione tecnico-economica connesse con le attività sociali di cui all'art. 4.

Essa è costituita da n. 5 componenti ed è presieduta dal segretario generale, che ne è componente di diritto.

Gli altri n. 4 componenti sono eletti dall'assemblea con le stesse modalità previste per l'elezione del Consiglio di gestione.

I componenti della Commissione tecnica possono essere anche componenti del Consiglio di gestione.

L'assemblea procede all'effettiva costituzione della Commissione tecnica dopo l'iscrizione dell'associazione nel registro delle persone giuridiche ed il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 22. *Gratuità delle cariche.* – Tutte le cariche sono gratuite.

Titolo IV

Patrimonio, bilancio, libri sociali

Art. 23. *Patrimonio.* – Il patrimonio dell'associazione può essere costituito:

- dal fondo comune;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà;



Luciano

Vincenzo Jerser
Giovanni Jerser

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da azioni, quote societarie e titoli;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
- da contributi pubblici e privati;
- da rendite patrimoniali;
- da risorse derivanti da attività di raccolta fondi.

Art. 24. *Bilanci.* – L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di gestione predispone il rendiconto finanziario consuntivo, e lo sottopone all'Assemblea, che ha il potere di approvarlo, entro il 30 aprile.

Il bilancio sociale deve contenere l'elenco e gli importi delle eventuali erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione degli eventuali beneficiari diversi dalle persone fisiche².

Art. 25. – *Libri sociali e scritture contabili.*

L'associazione tiene il libro degli aderenti ed il libro dei verbali dell'Assemblea, del Consiglio di gestione, del Collegio di garanzia e della Commissione tecnica.

L'associazione tiene, altresì, le altre scritture contabili previste dalla legge.

Art. 26. *Destinazione di eventuali avanzi di gestione.*

Durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti fra gli aderenti, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali comunque denominati, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione deve impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo V

Estinzione e liquidazione

Art. 27. *Estinzione.* – In caso di estinzione dell'associazione, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo e nomina un liquidatore fissandone i poteri.

² Cfr. art. 39 D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 28. *Devoluzione del patrimonio.* – In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore.

Giuseppe Zinno

Vincenzo Jarese

francesco

